COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 114 del 17/10/2018

OGGETTO: **INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI PER L'APPLICAZIONE DEL LIMITE DI DISTANZA PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER GIOCO D'AZZARDO LECITO - AGGIORNAMENTO**

L'anno **2018**, addì **diciassette**, del mese di **Ottobre** alle ore **19:15**, nella **sede comunale**, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE.

Risultano:

Cognome e Nome	Funzione	Presente
INTROZZI ALBERTO	Sindaco	SI
AIELLO SILVIO	Vice Sindaco	SI
SALA FRANCESCO	Assessore	SI
CAPUCCINO MARIA ANGELA	Assessore	SI
TANSINI SIMONA	Assessore	SI

Presenti: 5 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza **il Segretario Comunale,** Rocco Roccia che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Alberto Introzzi Architetto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI PER L'APPLICAZIONE DEL LIMITE DI DISTANZA PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER GIOCO D'AZZARDO LECITO - AGGIORNAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 20 del 05/03/2014, con la quale sono stati individuati i luoghi sensibili per l'applicazione del limite di distanza per l'installazione di apparecchi per giochi d'azzardo leciti ai sensi delle leggi sotto indicate:

a) l'articolo 7 comma 10 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 (convertito in legge 8 novembre 2012 n. 198) è stata prevista la possibilità di introdurre dei criteri limitativi all'installazione dei giochi d'azzardo leciti basati sulla distanza da luoghi sensibili quali istituti di istruzione, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi;

b) la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8 – Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico – che all'articolo 5 comma 1 dispone che " *Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza determinata dalla Giunta Regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori"*;

c) **D.G.R**. n. X/1274 del 24 gennaio 2014 con la quale la Giunta regionale ha provveduto ha determinare la distanza dai luoghi sensibili per la collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nonché i due metodi di calcolo che i Comuni possono utilizzare per le misurazioni;

Visto il Piano dei servizi allegato al PGT comunale nel quale sono state localizzate le aree e le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale;

Considerato che:

- dal 2014 ad oggi il territorio comunale ha subito modificate e/o integrazioni e/o cancellazione rispetto a quanto determinato con la delibera sopra indicata;
- la planimetria allegata deve essere rivista sia a fronte delle suddette modifiche ed integrata nell'elencazione dei luoghi sensibili presenti, sia nel proprio territorio che nei territori confinanti, sempre all'interno nel raggio di mt. 500 determinato dalla DGR X/1274 del 24 gennaio 2014;
- nei territori dei Comuni confinanti di Villa Guardia e San Fermo della Battaglia insistono attrezzature pubbliche e di interesse pubblico "sensibili" il cui raggio di mt. 500 interferisce col territorio comunale di Montano Lucino;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario approvare la planimetria corretta e aggiornare l'elenco dei luoghi sensibili;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge e separatamente per l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. **di rideterminare** i sotto elencati luoghi sensibili nel territorio comunale, suddivisi per categoria:

- **istituti scolastici di ogni ordine e grado:**
  - ✓ Scuola Primaria "A. Manzoni" sita in via Don Bosco n. 9
  - ✓ Scuola Primaria "CA. dalla Chiesa"sita in via Strecciolo n. 4
  - ✓ Scuola Secondaria di Primo Grado sita in via Strecciolo n. 4
  - ✓ Scuola dell'Infanzia "A.GE.A. Montano " sita in via Mascherpa n 4
  - ✓ Scuola dell'Infanzia Parrocchiale Pater Domini" sita in via San Giorgio 20
  - ✓ Istituto Comprensivo Don Carlo San Martino sito in Via Al Monte n.11

- **luoghi di culto:**
  - ✓ Chiesa Parrocchiale di Sant'Andrea sita in Garibaldi n.2
  - ✓ Chiesa Parrocchiale di San Giorgio sita in Via San Giorgio
  - ✓ Chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie sita in via 1 Maggio
  - ✓ Cappella cimitero di Lucino
  - ✓ Cappella cimitero di Montano

- **Ulteriori luoghi di culto all'interno del raggio dei 500 metri:**
  - ✓ Cappella di Villa Greppi-Mugiasca in Comune di Villa Guardia, Via Varesina n.1

- **impianti sportivi:**
  - ✓ Palestra Comunale Polifunzionale di via Strecciolo n.4
  - ✓ Palestra comunale polifunzionale di Via Mascherpa n. 2
  - ✓ Campo sportivo di Via Strecciolo 4
  - ✓ Campo Sportivo di via Scimee snc
  - ✓ Campo sportivo di via Sant'Andrea snc
  - ✓ Campo sportivo parrocchiale di Via San Giorgio 18
  - ✓ Campo sportivo di Via Deledda snc

- **strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario:**
  - ✓ C.O.F. Via Lucinasco n.13

- **Ulteriori strutture operanti in ambito sanitario o sociosanitario all'interno del raggio dei 500 metri:**
  - ✓ Ospedale Sant'Anna in Comune di S. Fermo D.B., Via Ravona, 20

- **strutture ricettive per categorie protette:**
  - ✓ //

- **luoghi di aggregazione giovanile:**
  - ✓ area fiera di Via Sant'Andrea
  - ✓ Parco pubblico di Villa Carabba
  - ✓ Parco pubblico di Via Cavour

- **oratori:**
  - ✓ Oratorio parrocchiale di Via Garibaldi 2
  - ✓ Oratorio parrocchiale di Via San Giorgio 18

2. **di utilizzare** come metodo per il calcolo della distanza la soluzione più restrittiva tra quella che calcola un raggio di metri 500 dal baricentro dell'esercizio commerciale e quella che calcola un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale dell'esercizio commerciale stesso;

3. **si intende** inibita la collocazione degli apparecchi da gioco, di cui all'articolo 110 comma 6 e 7 del T.U.LL.P.S., nei locali ricadenti nell'area del cerchio disegnato con il raggio che inizia dall'ingresso di cui agli indirizzi sopra menzionati;

4. **di demandare** al Responsabile del S.U.A.P. avvalendosi della collaborazione della Polizia Locale, il compito di effettuare:

   a) una ricognizione presso le attività commerciali che hanno presenti nei loro locali gli apparecchi da gioco, al fine di rilevarne il numero e la tipologia;
   b) attività informativa presso gli esercenti sui divieti, limiti e prescrizioni vigenti nonché sulle disposizioni introdotte dal presente provvedimento;
   c) di aggiornare, con cadenza almeno biennale, la delibera e la planimetria dei luoghi sensibili per l'applicazione del limite di distanza per l'installazione di apparecchi per giochi d'azzardo leciti ai sensi delle leggi

5. **di dare** atto che il presente provvedimento, che modifica ed integra la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 05/03/2014, viene dichiarato, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Alberto Introzzi Architetto	**Rocco Roccia**
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i	*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*